

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

*(Seduta del 12 ottobre 2018)*

**IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI**

Visto il testo unificato sulle proposte di legge nn. 40/2016, 111/2017, 113/2017, 139/2017, 212/2018, 215/2018, 230/2018, concernente: «Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria"», nel testo della proposta approvata dalla II Commissione in data 27 settembre 2018;

Udita la proposta del relatore Onorato Corbelli nella seduta n.33 del 12 ottobre 2018;

Condivisa la proposta di parere del relatore e sottoposta all'approvazione del Consiglio;

Visto l'articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007;

Visti gli articoli 16, 18 e 21 del Regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali;

**DELIBERA**

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente

F.to Augusto Curti

**PARERE ESPRESSO**  
**DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO**  
**AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008**

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Visto il testo unificato sulle proposte di legge nn. 40/2016, 111/2017, 113/2017, 139/2017, 212/2018, 215/2018, 230/2018, concernente: «Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria"», nel testo della proposta approvata dalla II Commissione in data 27 settembre 2018;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della l.r. 15/2008;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Visto l'articolo 19 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 19, commi 1,2,3,4 del Regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Gianfranco Santi e sottoposta all'approvazione del Consiglio, attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 16 ottobre 2018, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 del 18 ottobre 2018;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 19, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 18 ottobre 2018;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole condizionatamente alle modifiche specificatamente formulate, come di seguito:

a) l'articolo 1 è soppresso.

Il Presidente  
Marco Manzotti

**Scheda DI ANALISI TECNICO NORMATIVA del testo unificato delle proposte di legge n. 40, n. 111, n. 113, n. 139, n. 212, n. 215, n. 230 “MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 GENNAIO 1995, N. 7 “NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER LA TUTELA DELL’EQUILIBRIO AMBIENTALE E DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ VENATORIA**

ELEMENTI DI ANALISI	CONTENUTI
<p><b>Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale</b></p>	<p>Il testo unificato delle proposte in oggetto modifica due articoli della legge regionale 7/1995 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria). In particolare:</p> <p>a) si propone di emendare l'articolo 16 della l.r. 7/1995, prevedendo una riduzione dal 50% al 30% della sovrattassa per l'iscrizione tardiva all'ATC;</p> <p>b) si propone di emendare l'articolo 29 della l.r. 7/1995, introducendo una specificazione circa le modalità di annotazione dei capi abbattuti sul tesserino venatorio.</p> <p>I contenuti della proposta, in particolare l'emendamento all'articolo 29 della l.r. 7/1995, potrebbero interferire con la disciplina europea in materia di tutela dell'ambiente, rappresentata nel caso di specie dai principi della direttiva 2009/147/Ce concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Al riguardo, si osserva che la disciplina statale in materia di annotazione dei capi abbattuti sul tesserino di caccia deriva da una richiesta avanzata dalla Commissione europea ed accolta dal governo italiano nell'ambito del negoziato relativo alla procedura di pre infrazione EU Pilot 6955/14/ENVI. La Commissione europea ha rilevato la necessità di modificare le disposizioni contenute nella legge 157/1992 prevedendo che per tutte le specie cacciabili l'annotazione avvenga dopo l'abbattimento. In tal senso è stato così modificato l'articolo 12 della legge 157/1992, con la legge 7 luglio 2016, n. 122 (Legge europea 2015 – 2016)</p>
<p><b>Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali</b></p>	<p>La disciplina regionale in materia di caccia deve rispettare i limiti posti dalla legge 157/1992 e dalla copiosa giurisprudenza della Corte costituzionale. Al riguardo, si ricorda che la competenza in ordine alla materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, con la quale interferiscono numerose disposizioni che attengono alla disciplina sul prelievo venatorio, è affidata in via esclusiva allo Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione. Nel merito:</p> <p>- la previsione di una diversa modalità di annotazione dei capi abbattuti sul tesserino venatorio potrebbe risultare in contrasto con il dato letterale del comma 12 bis dell'articolo 12 della legge 157/1992 e determinare – come sopra specificato – una</p>

	<p>interferenza anche con la normativa europea in materia di conservazione degli uccelli selvatici. Per contro, di recente due regioni (Lombardia e Toscana) hanno modificato le rispettive leggi regionali nel senso sopra proposto senza che il Governo sollevasse la questione di legittimità costituzionale.</p>
<b>Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale</b>	<p>La proposta appare compatibile con i principi dello Statuto regionale</p>
<b>Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti</b>	<p>La proposta modifica la l.r. 7/1995</p>
<b>Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa</b>	
<b>Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter</b>	<p>La proposta è il testo unificato, ai sensi dell'articolo 89 del RI, di 7 proposte di legge giacenti in Commissione ed aventi il medesimo oggetto (Modifiche della l.r. 7/1995).</p>

### Relazione tecnico finanziaria

Sul testo unificato delle proposte di legge n. 40, n. 111, n. 113, n. 139, n. 212, n. 215, n. 230 “MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 GENNAIO 1995, N. 7 “NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER LA TUTELA DELL’EQUILIBRIO AMBIENTALE E DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ VENATORIA”, nel testo licenziato dalla II Commissione assembleare

(art. 3 ter legge regionale 3 del 2015 – art. 84 Regolamento interno dell’Assemblea legislativa regionale)

#### Art. 1

*(Modifiche all’articolo 16 della l.r. 7/1995)*

L’articolo introduce alcune modifiche all’articolo 16 della l.r. 7/1995, prevedendo una riduzione dal 50% al 30% della sovrattassa per l’iscrizione tardiva all’ATC.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

#### Art. 2

*(Modifica all’articolo 29 della l.r. 7/1995)*

L’articolo modifica l’articolo 29 della l.r. 7/1995, introducendo una specificazione circa le modalità di annotazione sul tesserino venatorio dei capi abbattuti.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

#### Art. 3

*(Invarianza finanziaria)*

L’articolo attesta l’invarianza finanziaria della proposta.